



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, nella seduta del **19 gennaio 2016**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Giuliana PASSERO;

DELIBERA

di adottare la seguente Risoluzione:

“ RISOLUZIONE N. 1/2016

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria,

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come da ultimo modificato con decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

Visti i regolamenti di cui alle delibere prot. n. 1886 del 22.3.2005, prot. n. 2016 del 19.2.2014 e prot. n. 6231 del 7.5.2014, con le quali sono state dettate le istruzioni ai fini delle convocazioni per il giuramento e per l'immissione in servizio dei vincitori di concorsi;

Vista la legge n.15 marzo 1997, n. 59, e s.m.i., nonché il disegno di legge approvato il 30 aprile 2015 concernente le deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ai fini delle semplificazioni amministrative;

Considerata l'esigenza di semplificare e rendere più efficienti le procedure amministrative sottese all'espletamento degli adempimenti concorsuali, con particolare riguardo alle funzioni, l'organizzazione, le procedure, i mezzi ed il personale;

Ritenuto che, a seguito delle sopravvenute novità amministrative ed informatiche si rende opportuno diminuire il numero degli adempimenti endoprocedimentali connessi a tali procedure - e ad altre - che non siano strettamente indispensabili, al fine di non distogliere tempo ed energie da dedicare in via privilegiata ai preminenti compiti istituzionali;

Considerato che dal corrente anno il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ha deciso di non formalizzare più le seguenti tipologie di delibera:

- invito a giurare per i vincitori dei concorsi interni e degli interpelli;
- presa d'atto dei giuramenti resi dai giudici all'esito della nomina;
- presa d'atto dei decreti di nomina o di revoca della nomina;

Ritenuto, peraltro, che si può **prescindere dalla prestazione del giuramento da parte dei giudici già in servizio, essendo necessario e sufficiente il giuramento reso all'esito della prima nomina in servizio**, giusta art.10 D.Lgs. n.545/92;

In sostituzione delle disposizioni in precedenza impartite alle Commissioni tributarie regionali e provinciali per la trattazione delle incombenze in discorso, si **dispone, ai fini di una corretta gestione autonoma della procedura di immissione in servizio dei giudici tributari da parte sia delle citate Commissioni, sia degli Uffici del Consiglio competenti in materia, quanto segue:**

1. La Commissione tributaria che riceve il decreto di nomina di un vincitore di concorso, deve procedere alla notifica del decreto stesso, ed alla convocazione del vincitore medesimo nei termini di legge senza attendere alcun *input* dal Consiglio. Di tale decreto e convocazione verrà data notizia alla propria Commissione di provenienza da parte del vincitore del concorso.
2. I recapiti del vincitore sono reperibili fra gli indirizzi elencati nella lettera di trasmissione della delibera di graduatoria; in ogni caso, il vincitore ha l'onere di trasmettere alla Commissione tributaria il nuovo recapito.
3. Prima di prendere possesso nelle nuove funzioni il vincitore dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla permanenza dei requisiti per la nomina ed all'assenza di cause di incompatibilità.
In presenza di cause ostative il Presidente della Commissione non darà corso all'immissione in servizio, e invierà una breve relazione sui fatti a questo Consiglio.
4. Trascorsi i termini di legge senza che il vincitore si sia presentato, la Commissione invierà copia degli atti (notifica del decreto di nomina e copia della convocazione) al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ai sensi e per gli effetti del procedimento di decadenza di cui all'art. 12 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545.
5. **Ad immissione in servizio positivamente conclusa**, la Commissione trasmetterà al Consiglio copia del verbale di immissione - e di giuramento solo in caso di prima nomina all'esito di concorso esterno - e copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine alla permanenza dei requisiti per la nomina ed all'assenza di cause di incompatibilità. L'oggetto di tale comunicazione, ai fini dell'esatta individuazione delle competenze, sarà "Cognome-Nome-Immissione in servizio, dichiarazione sostitutiva di certificazione". Nel corpo della lettera occorrerà specificare anche gli estremi del bando di riferimento. Tale comunicazione sarà inviata, per conoscenza, alla Commissione di provenienza del giudice immesso in servizio.

6. La comunicazione di cui al punto e), una volta pervenuta al C.P.G.T., sarà assegnata contestualmente agli Uffici *Status, Concorsi e Incompatibilità*, che ne cureranno autonomamente la parte di rispettiva competenza.
7. Il Consiglio non procederà alla redazione delle delibere di presa d'atto della immissione in servizio. Pertanto, la Commissione di entrata e quella di uscita del giudice trasferito provvederanno autonomamente alle occorrenti comunicazioni.
8. Le Commissioni sono esonerate dal comunicare l'avvenuta affissione all'albo delle delibere nelle quali è richiesta tale pubblicità. Ove occorra, il Consiglio provvederà a richiedere tali dati. ”

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/1992, e ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

La risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione "Pubblicazioni - Risoluzioni".

Il Presidente
Mario CAVALLARO

